

ORIGINALE



COMUNE DI SORDIO

Provincia di Lodi

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
6	29-05-2019

OGGETTO:	MISURE DI PREVENZIONE DELLA POLLINOSI DA AMBROSIA
-----------------	---

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PREMESSO che il Comune di Sordio, anche durante l'anno 2018, effettuerà interventi manutenzione periodica

sulle aree pubbliche allo scopo di prevenire e contenere la diffusione della pianta "Ambrosia";

CONSIDERATO che l'Ambrosia è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie;

RILEVATA la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante presenza della pianta "Ambrosia", pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata pianta, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di sanità pubblica;

VISTA la nota della Regione Lombardia, prot. 2838 del 16/05/2019, relativa alla Pollinosi da Ambrosia avente per oggetto "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" che nel proporre ai sindaci l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contro la diffusione della pianta "Ambrosia";

CONSIDERATO CHE la pianta di ambrosia tende ad espandersi perché è un arbusto di particolare resistenza rispetto alla vegetazione circostante e perché se lasciata a sé tende a vegetare rigogliosamente non solo sulle aree dismesse (sedi cantieristiche, terreni pubblici poco curati, cigli delle strade e terrapieni ferroviari) ma anche

nei campi coltivati con vegetali poco resistenti, come la soia e il girasole, o lasciati improduttivi.

RILEVATO CHE, provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta,

cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in

modo significativo la diffusione del polline stesso;

RITENUTO di dover disporre, in via contingibile ed urgente, un provvedimento con efficacia limitata al tempo

necessario alla normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di

fioritura dell'Ambrosia, coincidente con il mese di settembre;

VISTO l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene approvato con Giunta Regionale il 28/03/1985 il quale stabilisce che "...*gli aventi obbligo si attivino affinché i terreni non occupati da fabbricati siano conservati costantemente liberi da impaludamenti e inquinanti o vegetazione spontanea*",

ORDINA

NEL PERIODO COMPRESO TRA GIUGNO E FINE SETTEMBRE 2019

- ai proprietari e/o conduttori di aree agricole sia coltivate che incolte,
- ai proprietari e/o concessionari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse;
- ai responsabili di cantieri edili pubblici e privati;
- ai proprietari e/o concessionari di aree edificabili libere e non utilizzate;
- ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale;
- alle società che gestiscono le reti ferroviarie,
- ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante
- ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di "Ambrosia" nelle aree di loro pertinenza e ed in caso di riscontrata presenza di eseguire sulle stesse, periodici interventi di manutenzione e pulizia prevedano quantomeno tre sfalci da eseguirsi, prima della
 - fioritura della pianta di che trattasi, entro le scadenze di seguito indicate:
 - I sfalcio: entro la terza decade di giugno;
 - II sfalcio: entro la terza decade di luglio;
 - III sfalcio: entro la seconda decade di agosto;
 - eventuale IV sfalcio da effettuarsi qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura: entro la seconda/terza decade di settembre.

INVITA

tutta la cittadinanza:

- ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti
- (cortili, parcheggi, ecc...) di propria pertinenza e proprietà;
- a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato
- inglese, trifoglio, ecc..., che, agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia;
- ad applicare la tecnica della pacciamatura (copertura del terreno con fogli di plastica, con residui degli
- sfalci, con corteccia triturata) dei terreni in cui sia stata accertata la presenza dell'infestante.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di

Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

La Polizia Locale di Sordio, l'ATS di competenza - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ed a chiunque spetti, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza ha validità nel periodo compreso tra la data odierna e il 30 settembre 2019.

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Corpo di Polizia Locale affinché vigili che venga rispettato codesto atto;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia o, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Salvatore Iesce